



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

(Provincia di GROSSETO)

*Regolamento  
concessione  
patrocini e contributi*

**IN CONFORMITA' DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241**

**Approvato con delibera C.C. n. 04 del 19.02.1997 e modificato con delibera C.C. n. 71 del 26.09.1997.**



## **ART. 1**

### **Finalità**

Il Comune a norma del proprio Statuto incoraggia e sostiene attività e iniziative atte a promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.

## **ART. 2**

### **Aree d'intervento**

Sono pertinenti tutte le aree di pubblico interesse di cui agli artt. 1 e 3 dello statuto con specifico riguardo:

- alla tutela della salute e all'assistenza sociale;
- alla tutela del patrimonio naturale storico ed artistico;
- alla promozione dei beni culturali, dello sport e del turismo sociale e giovanile.

## **ART. 3**

### **Oggetto**

Oggetto della presente regolamentazione, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, sono tutte le attribuzioni, da parte della Giunta Comunale, di vantaggi economici (patrocini, sussidi, contributi diversi) che non siano previsti da specifiche leggi o regolamento.

## **ART. 4**

### **Soggetti destinatari**

Vantaggi per fini assistenziali possono essere attribuiti solo a:

1. persone fisiche residenti nel comune;



2. enti privati, comitati, o associazioni in genere, purché regolarmente costituiti, senza scopo di lucro, e che operino nel Comune con iniziative specifiche che abbiano effettivo e documentato riscontro nel campo sociale ed assistenziale;
3. enti pubblici non a scopo di lucro, operanti nel Comune, con iniziative come sopra indicato.

Vantaggi per fini non assistenziali, ma di corrispettivo giovamento per la comunità locale, possono attribuirsi a:

1. persone fisiche anche non residenti;
2. enti privati, comitati o associazioni in genere, purché regolarmente costituiti e senza fini di lucro;
3. enti pubblici senza fini di lucro.

## **ART. 5**

### **Patrocini**

Il patrocinio consiste in una sorta di sponsorizzazione dell'Amministrazione Comunale che vede "spendere" il suo nome in una particolare iniziativa che viene approvata formalmente con apposito atto motivato della Giunta Municipale.

La delibera potrà specificare le modalità della concessione stessa e dovrà comunque partitamente indicare le motivazioni che hanno determinato il patrocinio ed il relativo vantaggio, quanto meno d'immagine che ne deriva per il Comune.

Per particolari ricorrenti manifestazioni, specialmente di carattere sportivo, l'Amministrazione Comunale potrà, con la delibera di cui al precedente comma, erogare premi simbolici (coppe, targhe, trofei, ecc.) da acquistare tramite economato. \*

## **ART. 6**

### **Sussidi**

Il sussidio consiste in un vantaggio a fini assistenziali che può esser attribuito solo a persone indigenti residenti nel Comune e previa verifica del reale stato di bisogno del richiedente, effettuata tramite appositi accertamenti dei VV.UU..

A tal fine potranno considerarsi indigenti coloro che possiedono un reddito complessivo, riferito al nucleo familiare di convivenza, non superiore all'80% del minimo pensionistico erogato dall'INPS, maggiorato del 50% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare che non percepisce reddito.

Contributi assistenziali possono essere altresì concessi ove si verifichino particolari condizioni d'indigenza (per esempio spese mediche tali da assorbire la gran parte di un reddito medio); o si configurino situazioni di estremo disagio sociale ed economico, purché certificate anche tramite relazioni documentate da parte di assistenti sociali.

## **ART. 7**

### **Contributi diversi**



Il contributo consiste nell'apporto economico, o comunque suscettibile di valutazione economica, dato dal Comune a parziale corrispettivo di iniziative di pubblico interesse in aree d'intervento di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Sono pertanto ammissibili a contributo le spese e i costi sostenuti per la realizzazione d'iniziativa rispondenti alle finalità richiamate all'art.1.

\* comma aggiunto con delibera C.C. n. 71 del 26.09.1997 .

Risultano invece non ammissibili le spese di rappresentanza e le altre spese che non siano direttamente volte al raggiungimento delle finalità predette.

## ART. 8

### Entità dei contributi

L'entità del contributo dovrà essere rapportata al corrispettivo vantaggio che possa derivarne al Comune in ordine, alla valenza dell'iniziativa proposta ed alla disponibilità finanziaria del momento. Tale contribuzione, in misura percentuale delle spese ammissibili, non potrà di norma superare il 50% del consuntivo complessivo delle spese stesse, salvo che la Giunta per particolari motivazioni specificate in delibera non ritenga elargire una percentuale superiore. Il contributo non potrà in ogni caso concorrere a determinare congiuntamente con altri proventi entrate superiori alla spesa totale.

## ART. 9

### Domande per contributi diversi

Coloro che intendono ottenere contributi per iniziative di pubblico interesse, debbono presentare apposita domanda al Sindaco entro il 30 settembre \* dell'anno precedente l'iniziativa stessa.

La Giunta Comunale si riserva di valutare, caso per caso compatibilmente con le risorse disponibili, domande di contribuzione pervenute successivamente al 30 settembre \* e non previste in bilancio; dette domande dovranno comunque essere formulate con le modalità di cui al presente articolo e pervenire almeno 30 gg. prima dell'iniziativa.

La domanda, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni, deve contenere:

1. generalità, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A. del richiedente;
2. misura del contributo richiesto, con piano finanziario di massima di tutte le spese e le entrate;





3. relazione illustrativa con particolare riferimento agli obiettivi della stessa, atta a dimostrare il corrispettivo vantaggio che possa derivarne al Comune.

In caso di particolari progetti finalizzati, che si ripetono anche periodicamente negli anni, la Giunta può decidere, con le opportune motivazioni, di erogare in sede di delibera di ammissione al contributo un acconto dello stesso in misura non superiore al 30% della spesa ammissibile.

\* data "15 dicembre" sostituita con delibera C.C. n. 71 del 26.09.1997.

## ART. 10

### Ammissione al contributo

Sulla base delle domande come sopra pervenute ciascun ufficio, istruite le stesse circa la rispondenza al presente regolamento e la relativa spesa, provvede ad elaborare la delibera di ammissione al contributo.

Tale delibera dovrà indicare:

1. il soggetto beneficiario, la spesa ammissibile, l'importo massimo del contributo nonché la misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile.
2. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate (che deve contenere l'espressa indicazione dei contributi richiesti e di quelli eventualmente già concessi, riscossi o negati) e delle spese dell'iniziativa, nonché alla presentazione dei documenti giustificativi (fatture, note ecc...) delle spese indicate a rendiconto.

## ART. 11

### Comunicazione della deliberazione

L'ufficio dà comunicazione scritta al soggetto interessato della deliberazione adottata dalla Giunta e lo invita a trasmettere entro 60 gg. dal termine dell'iniziativa:

1. una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni, contenente:
  - rendiconto analitico delle entrate e delle spese relative all'iniziativa;
  - dichiarazione che il rendiconto è vero ed integrale;
  - dichiarazione che le spese elencate nel rendiconto sono state per l'iniziativa oggetto del contributo;



- dichiarazione circa lo svolgimento, anche occasionale, di attività d'impresa ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 DPR 600/73;
2. documenti giustificativi delle spese elencate a rendiconto.

## **ART. 12**

### **Istruttoria**

Pervenuta la documentazione, l'Ufficio competente ne verifica completezza e contenuto e ne accerta la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo per il provvedimento \* di erogazione.

Qualora la documentazione di cui all'art. 11 non sia pervenuta, o sia incompleta, o siano necessari chiarimenti, l'Ufficio provvede a richiederla all'interessato, fissandogli il termine di venti giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo con conseguente cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa.

## **ART. 13**

### **Erogazione del contributo**

Tutti i contributi saranno determinati nel loro preciso ammontare ed erogati via via con successivo provvedimento \*\*.

## **ART. 14**

### **Albo dei contributi**

In applicazione del disposto dell'art. 22 della legge 30/12/1991 n 412, ai fini della tenuta dell' "Albo delle Provvidenze di natura economica" tenuto dall'Ufficio Segreteria, ciascun ufficio comunale che abbia provveduto all'erogazione di contributi e benefici di natura economica deve darne immediata



comunicazione alla Segreteria medesima, precisando i dati anagrafici e fiscali del percipiente, l'importo del contributo, nonché gli estremi del provvedimento di attribuzione e la norma di riferimento.

## **ART.15**

### **Norma finale e transitoria**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività e la ripubblicazione per 30 gg. all'albo pretorio in modo che i terzi possano averne piena conoscenza.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti che nel frattempo potessero esser adottati.

\* la parola "la delibera" sostituita con delibera C.C. n. 71 del 26.09.1997 .

\*\* le parole "in un unico atto deliberativo" sostituite con delibera C.C. n. 71 del 26.09.1997 .

## **REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI E CONTRIBUTI**

### **INDICE**

- ART. 1 - FINALITA'
- ART. 2 - AREE D'INTERVENTO
- ART. 3 - OGGETTO
- ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI
- ART. 5 - PATROCINI
- ART. 6 - SUSSIDI
- ART. 7 - CONTRIBUTI DIVERSI
- ART. 8 - ENTITA' DEI CONTRIBUTI
- ART. 9 - DOMANDE PER CONTRIBUTI DIVERSI
- ART. 10 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
- ART. 11 - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
- ART. 12 - ISTRUTTORIA



ART. 13 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 14 - ALBO DEI CONTRIBUTI

ART. 15 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

